

- A.W. SOMGM

Sent. n. 85/010
Del 22 FEB 2010
Dep. 5 MAR 2010
R. G. 934/26

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro di Reggio Emilia alla pubblica civile udienza del 22/2/2010

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nell'a caus a civil e iscritta a l nr. 513/2004 R.G.

Avent e ad oggetto: Tutela anticipativa per l'occupazione

promoss a da:

(Proc. Avv. P. Soragni)

contro

INRIL

(Proc. Avv.)

Sulle conclusioni delle parti formulate come segue:

1) Per parte ricorrente a pag. 1-2 di ricorso

2) Per parte convenuta a pag. 2 di comparsa di risposta:

Nel giudizio, promosso, nei confronti di INAIL, da L del 1950, del 1966 forma
io e del 1972 pignolo dapprima in pignolo-testamento a gestione familiare, poi, del 1993,
in una pignolo per l'aspetto, al fine di veder riconosciuto il proprio diritto alla tutela
asscurativa, in termini di indennizzo da invalidità permanente e di prestazioni per
l'invalidità temporanea antecedente e conseguente l'intervento di artroscopia plastica
e ricostruzione della cuffia dei rotatori della spalla destra, in relazione ad affermen-
ta tempestiva in via denunciata in data 6/3/2007, trattasi di stabilire se il ricorrente
abbia praticato attività lavorativa per le sue caratteristiche modali temporali di esple-
tamento in astratto idonea, in concreto capace di almeno concuagare la patologia
denunciata e di determinare i danni. L'quello permanente deve raggiungere la so-
glia invalidante di cui art. D. L. 1000/2000 lamentati.

Non contestata è attività svolta ma la sua idoneità a concuagare la patologia, elemen-
to di giudizio essenziale di cui la disposta ad espletata C.T.U. medico-legale, e
cui conclusioni, frutto di adeguata indagine della documentazione versata in atti,
di esami clinici direttamente condotti sull'interessato, di valutazioni corretteamen-
te applicanti le conoscenze acquisite dalla scienza medica, paiono di piena affida-
bilità e, in ogni caso, utili alla decisione.

Ora, la C.T.U. diagnostica lesione della cuffia dei rotatori, a destra, con conflitto, open-
ta con artroscopia plastica e riparazione della cuffia, considerati, nell'uso di forma a re-
gola L. 1100 del 1993 le operazioni di braccio destro nello sfornare le pizze, e, in genere,
l'impiego richiesto dall'impasto manuale degli ingredienti (prima dell'adozione
di impastatrice), tenuto conto di un'attività ultrarientennale, perdine a ritenere,
pur in assenza di studi epidemiologici relativi alla specifica attività, la patolo-
gia almeno efficientemente concuagata dal lavoro svolto e quantifica il danno
biologico permanente nella percentuale dell'80% e l'invalidità temporanea nel



[Handwritten signature]

30 giorni documentati ante-intervento e nei 90 giorni successivi al medesimo.

Osservato che gli studi epidemiologici sono rari per attività, quale quella in esame, artigiane e chiaramente influenzate dal concreto ritmo lavorativo, a sua volta imposto

dalle richieste della clientela consumatrice. Lc il C.T.U. indica correttamente di maggior

rischio la passata attività di pizzeria - ristorante, la domanda merita dunque acco-

gliamento, con condanna di INAIL a corrispondere al ricorrente indennizzo in capi-

itale per un danno biologico dell' 8% e prestazioni per un'invalidità temporanea

di giorni 120, con importi dovuti maggiorati di interessi legali dal 25/9/2007, e

poco in cui il danno permanente può dirsi consolidato e quello temporaneo concluso.

Le spese di lite, nella liquidazione equitativa di dispositivo e con la richiesta di

disaffrancare, seguono la soccombenza.

P.G.H.

Visto e' aut. 442 c.p.c., riconosciuta la tempestività denunciata,

dichiara tenuto e condanna INAIL a corrispondere al ricorrente indennizzo in

capitale per un danno biologico dell' 8% e prestazioni per un'invalidità tempora-

nea di 120 giorni, con importi dovuti maggiorati di interessi legali dal 25/9/2007;

condanna INAIL a rifondere a controparte le spese di lite, con disaffrancare al di-

fensore, che liquida in E. 200,00 per esborsi Lc C.T.P.I., in E. 600,00 per competenze

e onorari, in E. 75,00 per spese generali.

RE, 22/2/2010

Il Giudice

IL CANCELLIERE
 MARIA CHIARA BIANCHI

Depositato nella cancelleria del Tribunale
 di Reggio Emilia il 5 MAR 2010

IL CANCELLIERE

Copia conforme all'originale

Reggio Emilia, li 22 APR 2010

Il Cancelliere

